

2245

R.G. N. 636/2009

Dep. n. c.u.

REPUBBLICA ITALIANA  
INNOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione I° Civile

Composta dai Sigg.:

Dr. Vittorio Rossi

Presidente

D.ssa Liana Maria Teresa Zoso

Consigliere rel.

D.ssa Bruni Daniela

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con citazione notificata il 10.3.2009

da

~~Donna Agnese Francesca e Donna Emma Antonio~~

Col procuratore e domiciliatario in Venezia Avv. ~~Luca Laurino~~

E col patrocinio degli Avv. ~~Riccardo Camillo~~ e ~~Renzo Stella~~

per mandato a margine dell'atto di citazione d'appello

appellante

contro

Fallimento ~~Donna Agnese Francesca~~ e Fallimento ~~Donna Emma Antonio~~

Col procuratore e domiciliatario in Venezia Avv. ~~Filippo De Poli~~

E col patrocinio dell'Avv. ~~Andrea Giacomelli~~

per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con  
appello incidentale

appellato

contro

SENT. N. 2245/13  
DEP. MINUTA 26.5.13  
N. 636/2009 RG  
DEPOSITATA IL 1 OTT 21  
N. 2371 CRO.  
N. 2010 REP.  
OGGETTO: OPPOSIZIONE  
A SENT. DICHIARATIVA  
DI FALLIMENTO

[Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted]

[Redacted], Intesa San Paolo s.p.a., [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted]

[Redacted], Pavan Michele, Rigotto Beniamino, Tura Santino

appellati contumaci

contro

[Redacted] Banca Popolare di Novara s.p.a., [Redacted] Martinello Giancarlo, [Redacted] Spanelle Rinaldo

[Redacted] Santi Andrea, [Redacted] Crestani Mauro, [Redacted] Le Rose Francesco, [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] Dionello Vittorio, [Redacted] Andolfato Gabriele, [Redacted] Barcarolo Adalgisa

appellati non costituiti

Oggetto: Riforma della sentenza n. 443/2008 pronunciata il 6.3.2008 dal Tribunale di Vicenza.


Causa trattata all'udienza del 6.6.2013.

#### CONCLUSIONI:

Il Procuratore degli appellanti ha così concluso:

Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta e/o disattesa:

- 1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità e comunque revocare il fallimento dei signori [Redacted] Donnagemma Antonio e [Redacted] Donnagemma Francesca, quali soci illimitatamente responsabili della [Redacted] Donnagemma Comm. Luigi & Figli sas di [Redacted] Donnagemma Bruno & Co., con sede in Vicenza, dichiarato con sentenza n. 60/97 Reg. Sent. del Tribunale di Vicenza, con tutti i conseguenti ed inerenti provvedimenti di legge.
- 2) Condannare l'appellata Curatela, anche per responsabilità aggravata, ex art.21 l.f., al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli appellati, da



liquidarsi, secondo equità, e/o nella misura che sarà determinata nel corso di giudizio, ma comunque in una somma non inferiore a L. 200 milioni, riconsiderata in Euro, a favore di ciascuno dei due soci accomandanti dichiarati falliti.

Spese del presente e del precedente grado di giudizio, totalmente rife.

Il Procuratore dell'appellato ha così concluso:

Dichiararsi l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello proposto dagli appellanti Donnagemma Francesca e Donnagemma Antonio.

In subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 443/08 di data 11.03.2008 dichiararsi a sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 307 comma 3° cpc, l'estinzione del giudizio di primo grado n. 1576/1997 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e conseguentemente dichiararsi l'improponibilità o inammissibilità delle istanze istruttorie formulate in primo grado dagli appellanti, Donnagemma Francesca e Donnagemma Antonio attori di primo grado.

In ogni caso rigettarsi l'appello dei medesimi Donnagemma Francesca e Donnagemma Antonio proposto ed ogni avversaria domanda ed eccezione e comunque confermarsi in toto, ove non fosse accolto l'appello incidentale, l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 443 /08 di data 11 marzo 2008.

Spese ed onorari, oltre accessori di legge, interamente rife.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1997 **Francesca** ed **Antonio** **Donnagemma** convenivano in giudizio il curatore dei fallimenti **Francesca** **Donnagemma** e **Antonio Donnagemma** chiedendo la revoca della sentenza n. 60 del 7 luglio 1997 con cui era stato dichiarato il loro fallimento quali soci illimitatamente responsabili della **Donnagemma Corvi Lotti & Figli** s.a.s di **Donnagemma Bruno & C.** Chiedevano, altresì, gli attori la condanna della curatela al risarcimento del danno.


Si costituiva la curatela fallimentare chiedendo il rigetto della domande attoree.

Alla causa veniva riunita altra causa di opposizione ai fallimenti dei soci accomandatari promossa da **Banco Ambrosiano Veneto**.

Il tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava le opposizioni proposte da **Donnagemma Francesca** e **Donnagemma Antonio** e la conseguente domanda risarcitoria; condannava gli stessi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore della curatela del fallimento.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello **Donnagemma Francesca** ed **Antonio** svolgendo i seguenti motivi di appello:

- 1) La sentenza impugnata era nulla per essere stato violato l'art. 147 l.f. in quanto i fallendi erano stati sentiti non già dal collegio riunito in camera di consiglio ma dal giudice delegato;



- 2) Il tribunale aveva errato nell'affermare che i soci accomandanti avessero svolto attività di gestione poiché l'attività istruttoria espletata aveva consentito di chiarire che il ruolo svolto all'interno della società era meramente esecutivo delle decisioni prese dall'accomandatario Donagemma Bruno.

Si costituiva la curatela dei fallimenti eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza impugnata e l'inammissibilità per genericità dei motivi formulati. Per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità proponeva appello incidentale con cui chiedeva fosse dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari.

Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2013, con i termini di legge per note e repliche.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente rileva la corte che va dichiarata la contumacia degli appellati Banca Popolare di Novara s.p.a., Martinello Giancarlo, Spanello Bruno, Santi Andrea, Crestani Mauro, Le Rose Francesco, Mecenero Qualtero, Dionello Vittorio, Andolfato Gabriele, Barcarolo Adalgisa in

quanto non costituitisi benché ritualmente citati.

Quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello, esse sono infondate in quanto la sentenza appellata risulta essere stata prodotta in copia autentica mentre i motivi di appello risultano indicati e formulati, seppur sinteticamente, nell'atto introduttivo di questo giudizio si da consentire l'individuazione delle ragioni che, secondo la prospettazione degli appellanti, dovrebbero indurre alla riforma della decisione adottata.

In ordine all'appello incidentale svolto dalla curatela, con cui la stessa sostiene che il processo di primo grado si sarebbe estinto perché il giudice istruttore all'udienza del 2.12.1997 aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio e ciò era avvenuto ad opera non già degli attori oppONENTI

~~Donnagerma Antonio e Francesca ma del Banco Ambrosiano Veneto~~ attore nella causa riunita, si osserva che esso è infondato.

Invero l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori del Fallimento ~~Donnagerma Comm. Luigi e Figli s.a.s~~ era stata ordinata dal g.i. all'udienza del 2 dicembre 1997 quando le due cause (quella promossa dalla ~~Banco Ambrosiano Veneto~~ e quella promossa dai fratelli ~~Donnagerma~~ aventi entrambi ad oggetto la revoca dei fallimenti dei due accomandanti) erano già state riunite. Peraltro nell'atto di citazione ad integrazione era stata fatta espressa menzione dell'esistenza delle due distinte cause riunite ed, in particolare, dell'esistenza di un giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento promosso dai fratelli

2

**Immaginaria.** Quindi da un lato l'integrazione è stata effettuata da uno degli attori nelle cause già riunite, dall'altro non si profila violazione del principio del contraddittorio perché i soggetti notificati sono stati resi edotti dell'esistenza della causa riunita promossa dagli altri attori.

In ordine al primo motivo di appello principale, con cui gli appellanti sostengono che la sentenza impugnata è da ritenersi nulla per essere stato violato l'art. 147 l.f. in quanto i fallendi sono stati sentiti non già dal collegio riunito in camera di consiglio ma dal giudice delegato, si osserva quanto segue.

E' stato più volte affermato il principio secondo cui nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa del fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale. Ciò implica che non è necessario che l'imprenditore compaia per essere sentito dinanzi al tribunale nella sua composizione collegiale essendo, invece, sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia dinanzi al giudice relatore all'uopo designato e sia posto in grado di svolgere compiutamente la propria difesa, eventualmente con l'assistenza di difensori, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del suo fallimento. Tale principio si conforma alla sentenza n. 141/1970 della Corte costituzionale, che si muove nell'ottica della garanzia effettiva del diritto di difesa sul fondamento dell'art. 24 Cost. piuttosto che


in quella della convocazione personale del debitore dinanzi al collegio e della sua audizione personale, che è solo uno dei mezzi possibili di attuazione della garanzia ( cfr. Cass. 1.7.2004 n.12029).

Nel caso che occupa i fallendi non solo sono stati sentiti dal giudice relatore ma hanno anche depositato memorie a mezzo del loro difensore, per il che si deve ritenere che il diritto di difesa sia stato ampiamente esercitato ed il motivo di appello è, conseguentemente, infondato.

In ordine al secondo motivo di appello, con cui gli appellanti deducono che il tribunale ha errato nel ritenere che essi, in qualità di soci accomandanti, abbiano svolto attività di gestione sì da essere assoggettati a responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, si osserva quanto segue.

La società in accomandita semplice è caratterizzata, come è noto, dall'esistenza di due categorie di soci, delle quali una, quella dei soci accomandatari, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e l'altra, quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale. In ragione di ciò i terzi che vengono in contatto con la società ben sanno di poter fare affidamento sulla responsabilità illimitata del solo socio accomandatario sicché l'estensione della responsabilità ai soci accomandanti può configurarsi solo nel caso in cui l'attività posta in essere dai medesimi sia stata di tale natura da ingenerare nei terzi la convinzione che essi abbiano agito quali amministratori dotati di capacità decisionale.

Però l'estensione del fallimento ai soci accomandanti è provvedimento di



2

natura eccezionale che implica una incisiva valutazione delle risultanze processuali fondate sul compimento concreto di atti, comportanti e scelte di carattere gestionale che non costituiscono mera esecuzione o attività secondaria attinente alla realizzazione delle opere od al perseguimento degli obiettivi imprenditoriali. Peraltro l'ingerenza nella gestione può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, anche se non qualificabili come atti di gestione in senso tecnico.


Nel caso che occupa si evince dall'istruttoria esperita che la società **Donnagemma** S.p.A. ha aperto un conto corrente presso la banca **Antoniana** filiale di Vicenza, in data 18 maggio 1994 e dallo specimen risulta che legittimati ad operare sul conto erano **Donnagemma Bruno**, **Donnagemma Francesca** e **Donnagemma Antonio**. Tuttavia non vi è prova alcuna che tale conto, rimasto intestato alla sola S.p.A., sia mai stato movimentato dopo che la società medesima si è trasformata in società in accomandita semplice. Ciò induce ad escludere che la sola legittimazione ad operare dei due soci, divenuti poi accomandanti, possa indurre a ritenere che gli stessi abbiano compiuto attività gestionale quali soggetti che si sono ingeriti nell'attività di amministrazione.

E non vi è neppure prova che i predetti soci accomandanti abbiano intrattenuto rapporti con altri istituti di credito. Invero il teste **Uliana** **Alberto** ha riferito di essere stato dipendente della **Banca popolare di Novara** filiale di Vicenza, dal maggio 1995, quando ormai non c'era più

attività commerciale con la società **Donnagemma**, e di aver saputo da altri che **Antonio** e **Francesca** operavano con la banca per operazioni commerciali relative alla società, per esempio con riferimento ad acquisto di oro e fissazione dei relativi prezzi, ma ha precisato di non aver mai avuto contatti personali con i predetti. Dunque, stando a quanto riferito dal teste, è verosimile che i rapporti intrattenuti dai predetti **Francesca** ed **Antonio** con la banca si siano interrotti quando la s.p.a. si è trasformata in s.a.s..

Particolarmente significativa è la deposizione del teste **Dal Bosco Renzo** dipendente della ditta **Donnagemma** fino al luglio 1996, il quale ha riferito che fino a tale data **Donnagemma Bruno** era quasi sempre presente in azienda, cioè veniva quasi tutti i giorni, anche il sabato mattina, e rimaneva per tutta la giornata; ed ha precisato che egli, pur avendo problemi di deambulazione, si occupava dell'amministrazione mentre **Francesca** seguiva i rapporti nel settore commerciale ed **Antonio** seguiva i rapporti con i fornitori; ha riferito il teste di aver visto alcuni clienti parlare con **Donnagemma Bruno**, anche se poi il rapporto veniva seguito da **Francesca** e **Antonio**, ed ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, in azienda non venivano prese decisioni senza che **Bruno** non ne fosse informato; questi dava indicazioni in ordine al prodotto da eseguire in base agli ordini raccolti e poi **Antonio** seguiva tutto l'iter della produzione.

Il teste **Mastelli Maurizio**, il quale ha svolto le mansioni di consulente aziendale per la **Donnagemma** fino al 1996, ha riferito che si è occupato dei



2

rapporti con il personale della società ed in tale veste ha concluso accordi sindacali aziendali; ha precisato che, anche se spesso incontrava Francesca ed Antonio, tuttavia non poteva firmare un accordo senza che vi fosse l'approvazione di Bruno. Antonio si occupava della produzione ma non aveva il potere di decidere il tipo e quantità dei prodotti in quanto tali decisioni spettavano a Bruno ed al fratello Aldo finché questi era rimasto in azienda.

Il teste Dalla Negra Ugo, riferendosi ad un contratto di cessione di leasing, ha riferito che esso era stato sottoscritto da Donnagemma Bruno, ancorché il contatto fosse stato tenuto con la signora Francesca.

Il teste Rigoni Franco ha riferito che Bruno era sempre in laboratorio e quindi lui, di solito, prima parlava in ufficio con Francesca e dopo andava a parlare con il padre; quanto ai rapporti con la società del Lussemburgo, ha riferito che in una occasione, durante una fiera, vi era stato un incontro tra lui, Francesca e gli amministratori della società lussemburghese mentre in altra occasione li aveva incontrati da solo, il che nulla prova in ordine al ruolo decisionale di Francesca nell'affare.

Il teste Marie Franco ha riferito di aver venduto un forno alla Donnagemma e di aver avuto contatti con Antonio ma di aver sempre avuto l'impressione che questi fosse un mero esecutore di decisioni prese dal padre che conosceva da molto tempo mentre la presenza di Francesca nelle trattative era assolutamente marginale.

Il teste **Cerato Gelmino** ha riferito di aver eseguito, in qualità di amministratore di **OST s.n.c.**, degli stampi per la **Donnagemma** e che gli ordini venivano fatti telefonicamente da **Donnagemma Bruno** che non si muoveva mentre presso la ditta, per portare il campione e ritirare gli stampi, veniva **Antonio Donnagemma**.

Il teste **Emanuele Fiorentino** ha riferito di aver intrattenuto rapporti commerciali con i **Donnagemma** per circa cinquant'anni. All'inizio aveva avuto rapporti con **Luigi**, poi, li aveva proseguiti con i due figli **Bruno** e **Aldo**, nell'ultimo periodo vedeva **Antonio** e **Francesca** quando si recava in ditta per esaminare i prodotti da ordinare; tuttavia tutta la contrattazione concernente prezzo e tempi di consegna veniva effettuata con il signor **Bruno** che non partecipava alle fiere e che egli incontrava presso il laboratorio. Egli ha precisato di aver intrattenuto contatti col signor **Bruno** ed, in sua assenza, col figlio **Antonio** ma che la contrattazione avveniva solo con **Bruno** mentre ad **Antonio** rivolgeva richieste per sapere a che punto era l'ordine inoltrato.

Quanto al teste **Micheleto Olivo**, introdotto dalla curatela, questi ha riferito di non aver mai avuto rapporti commerciali con **Donnagemma s.a.s.** ma solo rapporti personali con **Francesca Donnagemma** conosciuta alla fiera di Basilea; nell'ambito di tali rapporti egli ha prestato a **Francesca** 12 kg di oro per lavorarlo ed ha precisato che alla fiera la signora esponeva merce.

Ora, la circostanza che **Donnagemma Francesca** abbia agito nei confronti

del [redacted] non presentandosi come socia della s.a.s. ma come persona fisica esclude che possa essersi manifestata, nei rapporti intrattenuti con tale soggetto, l'ingerenza nella società.

La teste Edda Caldieraro, impiegata amministrativa di [redacted] Srl dal 1996, ha riferito di aver avuto contatti telefonici con [redacted] ma che il contratto di vigilanza era stato sottoscritto in data 1 settembre 95 da [redacted]

[redacted] Donnagemma Bruno.

Da tutte tali deposizioni testimoniali si evince che [redacted] Francesca e Antonio Donnagemma apparivano all'esterno come esecutori delle decisioni del padre Bruno poiché era lui che sottoscriveva i contratti e dava l'assenso alle operazioni da compiere. Se realmente i predetti accomandanti si fossero ingeriti nell'attività di amministratore avrebbero potuto manifestare all'esterno di essere dotati di potere decisionale mentre ciò non è avvenuto perché tutti coloro che hanno avuto rapporti con la società [redacted] Donnagemma hanno riconosciuto nell'accomandatario Bruno colui al quale erano demandate le decisioni mentre i rapporti con i figli erano tenuti in via preventiva o successiva all'accordo preso con il padre.

Per tali ragioni si deve ritenere che i soci accomandanti [redacted] Donnagemma Antonio e [redacted] Donnagemma Francesca non abbiano compiuto atti di amministrazione né abbiano trattato o concluso affari in nome della società, per il che va escluso il loro assoggettamento al fallimento.

La sentenza impugnata va, perciò, riformata dovendosi disporre la revoca

del fallimento di ~~Donnagemma Antonio~~ e ~~Donnagemma Francesca~~.

Quanto alla domanda di condanna della curatela al risarcimento del danno, essa va rigettata sia in quanto non è stato provato e neppure allegato il danno asseritamente patito sia in quanto non si ravvisano profili di responsabilità in capo al curatore per aver proposto l'istanza di fallimento, non avendo questi sottaciuto fatti significativi né avendo occultato prove.

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione dell'incertezza delle circostanze che hanno condotto alla pronuncia del provvedimento impugnato, si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, pronunciando in via definitiva nella causa promossa da ~~Donnagemma Francesca~~ e ~~Donnagemma Antonio~~ contro

~~Fallimento Donnagemma Francese~~, ~~Fallimento Donnagemma Antonio~~,

~~Benetti Nadia~~, ~~Cazzola Lucino~~, ~~Cracco Angelo~~, ~~Dani Olga~~, ~~Ercole~~

~~Roberta~~, ~~Intesa San Paolo s.p.a.~~, ~~Magrin Luisa~~, ~~Mignone Livia~~, ~~Miotto~~

~~Franco~~, ~~Pavan Michele~~, ~~Rigotto Beniamino~~, ~~Turra Santino~~, ~~Banca~~

~~Popolare di Novara s.p.a.~~, ~~Martinello Giancarlo~~, ~~Spanello Pierino~~, ~~Santi~~

~~Andrea~~, ~~Crestani Mauro~~, ~~Le Rose Francesco~~, ~~Mecenero Gualtiero~~,

~~Diopello Vittorio~~, ~~Andolfato Gabriele~~, ~~Barcarolo Adalgisa~~ avente ad

oggetto la riforma della sentenza n. 443/2008 pronunciata il 6.3.2008 dal

Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda respinta, così provvede:

dichiara la contumacia di Banca Popolare di Novara s.p.a., Martinello  
Giancarlo, Spanello Pierino, Santi Andrea, Crestani Mauro, Le Rose  
Francesco, Mecenero Gualtiero, Dionello Vittorio, Andolfato Gabriele,  
Barcaolo Adalberto.

in riforma della sentenza impugnata, revoca il fallimento di Donnagemma  
Antonio e Donnagemma Francesca, quali soci illimitatamente responsabili  
della Donnagemma Comm. Luigi & Figli sas di Donnagemma Bruno &  
Co., con sede in Vicenza, dichiarato con sentenza n. 60/97 Reg. Sent. del  
Tribunale di Vicenza;

compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso a Venezia il 25.9.2013

Il Presidente

Il Consigliere est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Canc. Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia 1 OTT 2013



IL CANCELLIERE  
Dionessa Carla Greco

Inviata copia autentica sentenza agli  
Uffici di V.I. V.I.  
per i sensi art. 7-10 FALLIRE  
1 OTT 2013  
Venezia  
Il Cancelliere

DATO AVVISO  
TELEMATICO

Oggi 1 OTT 2013

Greco

Le copie conforme delle sent. al Trib. Vice  
sent. fell. u, e Gruppo Notarile e Anelli  
Notarile Vicenza, e Camera Commerciale  
Reg. Imprese di Vicenza, e corso Ves

COPIA CONFORME ALL'originale  
Venezia, - 1 OTT 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Canc. Greco

Greco